

COMUNE DI PORTO MANTOVANO		
20 GIU. 2014		
Prot. N.	<i>1.0.10.1</i>	
Cat.	Clas.	Fasc.

I REVISORI DEI CONTI

Dott. Luigi Bartoli

Dott. Luigi Dall'Oca

Rag. Sandro Bignardi

Spett.le

COMUNE DI PORTO MANTOVANOalla c.a. Sig.ra Laura Bendoni

**OGGETTO: RIDETERMINAZIONE STRAORDINARIA DEI RESIDUI AI SENSI
DELL'ART. 14 del DPCM 28.12.2011 - ACCANTONAMENTO QUOTA PARTE AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE 2013 A FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 - co. 3 della Costituzione;

VISTO l'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

DATO ATTO che con delibera della G.C. n. 133 del 24.09.2013 il Comune di Porto Mantovano ha aderito al terzo anno di sperimentazione (anno 2014) della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli enti locali e tale richiesta è stata accolta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con D.M. n. 92164 del 15.11.2013;

PRESO ATTO CHE l'art. 14 del D.P.C.M. 28.12.2011 viene stabilito che:

"Nel primo esercizio di sperimentazione gli enti di cui all'articolo 3 che adottano la contabilità finanziaria provvedono:

- a) al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi, con esclusione di quelli derivanti dall'ambito sanitario, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre del primo esercizio di sperimentazione. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 2 al presente decreto);
- b) all'eventuale costituzione in entrata, nel secondo esercizio di sperimentazione, del fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti (cd. fondo pluriennale vincolato), di importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a) - se positiva. Il fondo costituisce copertura alle spese re-impegnate con imputazione all'esercizio della sperimentazione e agli esercizi successivi. Gli enti che riaccertano i propri residui attivi e passivi al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio dell'esercizio di avvio della sperimentazione costituiscono il fondo pluriennale vincolato fin dal 2012;
- c) alla conseguente determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre del primo anno di sperimentazione, a seguito dell'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui agli allegati n. 1 e 2;

- d) ad accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione, al fondo svalutazione crediti. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione);
- e) al ri-accertamento e al reimpegno delle entrate e delle spese eliminate ai sensi della lettera a) in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate scadute alla data del 31 dicembre, con imputazione all'esercizio del bilancio annuale o uno degli esercizi successivi in cui l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 2 al presente decreto). La copertura finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate ri-accertate nel medesimo esercizio è effettuata attraverso il fondo pluriennale vincolato.

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 57 del 30 Aprile 2014 ad oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi del DPCM 28.12.2011. Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, di cui all'art 36 del D.Lgs. 118/2011" con cui si prendeva atto delle seguenti risultanze al 01.01.2014" nella quale veniva specificato che " non si sono evidenziate quote accantonate per crediti di dubbia esigibilità in quanto i residui attivi mantenuti derivano da una gestione passata basata sul criterio di cassa. I Responsabili di Settore, in ossequio al principio generale contabile della prudenza, trascorsi tre anni dalla scadenza dei crediti di dubbia e difficile esazione non riscossi, ne hanno operato lo stralcio dal conto finanziario di bilancio, (per evitare che l'avanzo d'amministrazione li ricomprenda); gli stessi crediti sono stati inseriti in apposito registro denominato "crediti di dubbia e difficile esazione" di cui viene data evidenza nel conto del patrimonio dell'Ente, opportunamente correlati al Fondo svalutazione crediti di pari importo inserito nel conto del Patrimonio";

VISTA la nota del 12 Giugno 2014, con comunicazione assunta al protocollo comunale al n. 10264, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha specificato che "è necessario che codesto comune proceda all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota del risultato di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario, nel rispetto dell'articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011 e di quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.3 e dall'esempio n. 5 che, infatti, non escludono l'accantonamento al fondo crediti per gli enti che hanno cancellato i crediti non correlati a obbligazioni giuridica o hanno stralciato i crediti di dubbia e difficile esazione non riscossi nei tre esercizi successivi alla scadenza"


VISTA la proposta di deliberazione di quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità che va ad accantonare quota parte dell'avanzo d'amministrazione 2013;

PRESO ATTO del parere espresso dal responsabile dell'area finanziaria del Comune;

esprime valutazione positiva in ordine alla proposta di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota parte dell'avanzo di amministrazione 2013.

Li, 19 giugno 2014

**Per
il Collegio Dei Revisori dei Conti**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. De P.' or similar, written in a cursive style.